

Livelli provvigionali percepiti dall'Intermediario nell'offerta di contratti relativi all'assicurazione R.C. Auto

[Home](#) Informativa Livelli Provvigionali RC Auto

INFORMATIVA RESA AI SENSI DELL'ART. 131 COMMA 2BIS DEL D.LGS. 209/2005
CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE - E DELL'ART. 9 REGOLAMENTO IVASS N. 23 DEL 9/5/2008

Dati dell'intermediario operante in rapporto diretto con le imprese

Agenzia UnipolSai 64326 di AGROPOLI - OLIVA CONSULTING S.R.L.

Ragione sociale/Cognome e Nome	OLIVA CONSULTING S.R.L.
Qualifica/	Agente
Sezione/	A – Agenti
Numero iscrizione RUI/	A000538808
Data iscrizione RUI/	24/12/2015

In attuazione del Regolamento IVASS n. 23 del 9 maggio 2008 il suddetto intermediario dichiara di percepire dalle sottoindicate imprese di cui offre i prodotti i seguenti livelli provvigionali

	Impresa
Categoria-Tipologia del Veicolo/Natante	UnipolSai
Settore / Descrizione	Livelli Provvigionali Percepiti (*)
Autobus	9
Autovetture uso privato	9
Autovetture uso pubblico	9
Macchine agricole	9
Motocicli	9
Natanti da diporto	9
Natanti uso pubblico	9
Veicoli trasporto cose	9
Veicoli uso speciale	9

(*) Applicati al premio imponibile al netto di imposte, tasse e contributi comunque denominati

Modello Allegato 3

Informativa sul Distributore

[Home](#) Modello Allegato 3

CONFORME AL MODELLO ALLEGATO 3 DEL REGOLAMENTO IVASS N. 40/2018

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, **prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione** (fatto salvo si tratti di un contratto IBIP distribuito da intermediari iscritti nella sezione D del RUI, applicandosi in tal caso la disciplina dettata dalla Consob), di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all'Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.

SEZIONE I - Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il RUI sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

Ragione Sociale / Cognome e Nome	OLIVA CONSULTING S.R.L.	
Iscrizione nel registro:	Sezione	A - Agenti
	N. Iscrizione	A000538808
	Data di Iscrizione	24/12/2015
Indirizzo Sede Legale	OLIVA CONSULTING S.R.L. - VIA G.B. VICO 2 - 84043 - AGROPOLI - SA	
Telefono	0974826806	
Indirizzo mail	gioacchino.oliva.64326@unipolsai.it	
Indirizzo mail PEC (posta certificata)		
Sito internet attraverso cui è promossa o svolta l'attività di distribuzione		

IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, via del Quirinale, 21 Roma – è l'Autorità competente alla vigilanza sull'attività di distribuzione svolta.

SEZIONE II – Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo e riassicurativo

- a. Le seguenti informazioni sono disponibili nei locali del distributore oppure, ove esistente, pubblicate sul suo sito internet:
- elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali l'intermediario ha rapporti d'affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale o lettere di incarico. Nel caso in cui l'intermediario che entra in contatto con il contraente sia iscritto in Sezione E, l'elenco riporta i rapporti dell'intermediario principale con i quali collabora.
 - l'elenco degli obblighi di comportamento cui adempiono, indicati nell'allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018.

- b. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza il contraente può richiedere la consegna o la trasmissione dell'elenco sub a.1.

SEZIONE III – Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto di interessi

- a. L'intermediario, sia quello che entra in contatto con il cliente sia quello per cui viene svolta l'attività non detiene una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o ai diritti di voto della/e impresa/e di assicurazione rappresentate;
- b. per l'ipotesi di Società agente, né l'Impresa di assicurazione UnipolSai Assicurazioni S.p.A., né alcuna altra Impresa di Assicurazione né sua controllante, detiene una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della Società di intermediazione per la quale l'intermediario opera.

SEZIONE IV - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

- a. L'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge;
- b. il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, può inoltrare per iscritto alla Compagnia con le seguenti modalità eventuali reclami riguardanti il prodotto, la gestione del rapporto contrattuale, un servizio assicurativo o il comportamento della Società o dell'Agente (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori):

Scrivendo a:	UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – Reclami e Assistenza Specialistica Clienti - Via della Unione Europea n.3/B 20097 San Donato Milanese (MI)
inviando un fax al numero:	02 51815353
inviando un e-mail all'indirizzo:	reclami@unipolsai.it
compilando il modulo on line sul sito:	www.unipolsai.it

I reclami relativi al comportamento dell'Agente (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori) possono essere inoltrati anche presso l'Agenzia con le seguenti modalità:

Riferimenti dell'Intermediario	
scrivendo a:	
inviando una e-mail all'indirizzo:	

Per poter dare seguito alla richiesta, nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome, domicilio e codice fiscale (o partita IVA) del reclamante, nonché la descrizione della lamentela.

Nel caso in cui il reclamo abbia esito insoddisfacente o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, oppure 60 giorni nel caso il reclamo riguardi il comportamento dell'Agente (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori), l'esponente potrà rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale 21 - 00187 Roma, fax 06.42.133.206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it.

I reclami indirizzati all'IVASS, anche utilizzando l'apposito modello reperibile sul sito internet dell'IVASS e della Compagnia, contengono:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato alla Società o all'Intermediario e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

È possibile presentare reclamo alla CONSOB - Via G.B. Martini, 3 - 00198 Roma - telefono 06.84771 - oppure Via Broletto, 7 - 20123 Milano - telefono 02. 724201 per questioni attinenti la trasparenza informativa del Documento contenente le Informazioni Chiave (KID), nel caso in cui il reclamo presentato alla Società abbia esito insoddisfacente o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società.

Si evidenzia che i reclami per l'accertamento dell'osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all'IVASS.

Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/consumer-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

- c. Si ricorda che, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:
- Mediazione, interpellando, tramite un avvocato di fiducia, un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98). Il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
 - Negoziazione assistita, tramite richiesta del proprio avvocato alla Società, con le modalità indicate nel Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162);
 - Procedura di conciliazione paritetica, per controversie relative a sinistri R.C. Auto la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a 15.000 euro, rivolgendosi ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema, con le modalità indicate sul sito internet della Società www.unipolsai.it;
 - Procedura di arbitrato ove prevista dalle Condizioni di Assicurazione;
 - Perizia contrattuale ed arbitrato, ove prevista dalle Condizioni di assicurazione per le garanzie diverse dalla R.C. Auto.

Elenco delle regole di comportamento del Distributore

Modello Allegato 4-Ter

[Home](#) Modello Allegato 4-Ter

CONFORME ALL'ALLEGATO 4-TER REGOLAMENTO IVASS 40/2018

Il distributore ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet, ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.

Ragione Sociale / Cognome e Nome	OLIVA CONSULTING S.R.L.	
Iscrizione nel registro:	Sezione	A - Agenti
	N. Iscrizione	A000538808

SEZIONE I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

- obbligo di consegna al contraente dell'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente;
- obbligo di consegna dell'allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione;
- obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente;
- obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione;
- se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito;
- obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto;
- obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.

SEZIONE II – Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi

- prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, obbligo di consegna/trasmissione al contraente copia dell'Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018;
- obbligo di valutare l'adeguatezza oppure l'appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto;
- in caso di vendita con consulenza, obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza;
- in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione;
- in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l'appropriatezza del prodotto proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione;
- obbligo di fornire le informazioni di cui all'articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice.

Collaborazioni

[Home](#) Collaborazioni

Elenco delle imprese di assicurazione con cui l'intermediario ha o potrebbe avere rapporti d'affari (art 56, comma 2, lett. a, Reg. IVASS 40/2018)

In adempimento all'obbligo previsto dalla normativa sopra indicata, si segnala alla clientela che l'intermediario ha o potrebbe avere affari con le seguenti imprese di assicurazione:

MANDATI DIRETTI

Denominazione Compagnia
UnipolSai Assicurazioni S.p.a.

COMPAGNIE IN RAGIONE DI COLLABORAZIONI ORIZZONTALI

Collaborazioni Orizzontali

Politica sull'integrazione dei rischi di sostenibilità e informazioni sulla considerazione dei principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità nella consulenza in materia di Assicurazioni

Luglio 2021

[Home](#) Politica Integrazione Rischi Sostenibilità

1. OBIETTIVI

In conformità alle previsioni del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 (di seguito “Regolamento 2088”), l’Agenzia adotta la presente Politica.

L’entrata in vigore del Regolamento è avvenuta nel contesto di un quadro normativo in evoluzione, in attesa dell’emanazione delle norme tecniche attuative, nonché dell’armonizzazione del quadro normativo europeo e, auspicabilmente, di quello nazionale di settore.

La presente Politica rappresenta quindi un’applicazione del Regolamento 2088 secondo criteri “high-level” e “principle-based” in attesa di un quadro normativo più definito.

2. DEFINIZIONI E TERMINOLOGIA

Agente o Consulente finanziario	Ai fini del presente documento, un intermediario assicurativo iscritto alla sezione A del Registro Unico Intermediari (RUI) che fornisce consulenza in materia di assicurazioni riguardo agli IBIP.
Emittenti	Soggetti che, per il finanziamento delle proprie attività, emettono strumenti finanziari atti alla circolazione e quindi a essere scambiati su un mercato. Le imprese organizzate in forma di società di capitali che finanziano il proprio debito a medio e lungo termine (emittenti corporate) e gli Stati che finanziano il proprio debito pubblico (emittenti governativi) sono i più importanti emittenti di strumenti finanziari.
Fattori ESG (Environmental, Social, Governance)	Problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva.

IBIP o prodotto di investimento assicurativo	Un prodotto assicurativo che presenta una scadenza o un valore di riscatto e in cui tale scadenza o valore di riscatto è esposto, in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato e non include: a. i prodotti assicurativi non vita elencati all'allegato I della direttiva 2009/138/CE (Rami dell'assicurazione non vita); b. i contratti assicurativi vita, qualora le prestazioni previste dal contratto siano dovute soltanto in caso di decesso o per incapacità dovuta a lesione, malattia o disabilità; c. i prodotti pensionistici che, ai sensi del diritto nazionale, sono riconosciuti come aventi lo scopo precipuo di offrire all'investitore un reddito durante la pensione e che consentono all'investitore di goderesi determinati vantaggi; d. i regimi pensionistici aziendali o professionali ufficialmente riconosciuti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/41/CE o della direttiva 2009/138/CE; e. i singoli prodotti pensionistici per i quali il diritto nazionale richiede un contributo finanziario del datore di lavoro e nei quali il lavoratore o il datore di lavoro non può scegliere il fornitore o il prodotto pensionistico.
Investimento sostenibile	Investimento in un'attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale, misurato, ad esempio, mediante indicatori chiave di efficienza delle risorse concernenti l'impiego di energia, l'impiego di energie rinnovabili, l'utilizzo di materie prime e di risorse idriche e l'uso del suolo, la produzione di rifiuti, le emissioni di gas a effetto serra nonché l'impatto sulla biodiversità e l'economia circolare o un investimento in un'attività economica che contribuisce a un obiettivo sociale, in particolare un investimento che contribuisce alla lotta contro la disuguaglianza, o che promuove la coesione sociale, l'integrazione sociale e le relazioni industriali, o un investimento in capitale umano o in comunità economicamente o socialmente svantaggiate a condizione che tali investimenti non arrechino un danno significativo a nessuno di tali obiettivi e che le imprese che beneficiano di tali investimenti rispettino prassi di buona governance, in particolare per quanto riguarda strutture di gestione solide, relazioni con il personale, remunerazione del personale e rispetto degli obblighi fiscali (articolo 2 n. 17 del Regolamento (UE) 2019/2088).
Rischio di sostenibilità	Un evento o una condizione di tipo ESG che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento (c.d. dimensione di rischio "subito").
Effetto negativo per la sostenibilità	Impatto negativo delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità, cioè su problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla corruzione attiva e passiva (c.d. dimensione di rischio "generato").

3. PERIMETRO DI APPLICAZIONE

La presente politica viene adottata dall'Agenzia in applicazione di quanto previsto dal Regolamento 2088, trattandosi di intermediario che fornisce consulenza in materia di assicurazioni riguardo ai prodotti di investimento assicurativo (IBIP).

4. LA RILEVANZA DEI FATTORI ESG NEGLI INVESTIMENTI E NEI PRODOTTI FINANZIARI

L'Agente, in quanto intermediario assicurativo iscritto alla Sezione A del Rui, che fornisce consulenza in materia di assicurazioni riguardo agli IBIP), riconosce la rilevanza dei fattori ambientali, sociali e di governo societario (cosiddetti fattori "ESG" – Environmental, Social, Governance) nel processo decisionale degli investimenti, nei criteri di selezione degli emittenti e nella gestione degli investimenti stessi. Il presidio dei Fattori ESG nelle attività di investimento svolto da UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (di seguito anche "UnipolSai" o "Compagnia") in base alla politica dalla stessa adottata (come illustrato nel paragrafo seguente), consente di gestire efficientemente gli elementi di rischio del portafoglio, anche in contesti caratterizzati da elevata volatilità, e di raggiungere rendimenti finanziari a lungo termine adeguati al rischio.

I Fattori ESG rappresentano, infatti, aspetti di rilievo da considerare, sia nell'ottica di un migliore presidio del rischio che in quella della più efficace individuazione di ambiti di attività in grado di creare valore nel lungo periodo, rispondendo alle istanze sociali e ambientali maggiormente rilevanti.

5. L'INTEGRAZIONE DEI RISCHI DI SOSTENIBILITÀ NELLE SCELTE DI INVESTIMENTO E LA VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI DI TALI RISCHI SUL RENDIMENTO DEI PRODOTTI FINANZIARI

L'Agente propone ai suoi clienti un'offerta di prodotti di investimento assicurativo interamente realizzati da UnipolSai.

UnipolSai ha definito le proprie "Linee Guida per l'attività di investimento responsabile" (le "Linee Guida"), attraverso le quali la Compagnia si impegna a presidiare i Fattori ESG nelle attività di investimento, definendo le modalità di integrazione degli stessi nel relativo processo decisionale, con particolare riferimento agli investimenti diretti delle Gestioni Separate collegate a prodotti rivalutabili e ai PIP attuati mediante tali contratti. Rispetto ai prodotti Unit-Linked e Index-Linked, ai PIP attuati mediante tali contratti nonché ai Fondi Pensione Aperti, fatta eccezione per specifiche opzioni di investimento che integrano i Fattori ESG nei criteri di selezione degli emittenti e di gestione degli investimenti, la Compagnia svolge un monitoraggio ex post sugli investimenti diretti sottostanti, per verificare in che misura rispettano i criteri ESG definiti dalle suddette Linee Guida.

In questo modo UnipolSai controlla e gestisce i "rischi di sostenibilità" che potrebbero provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento.

L'integrazione dei Fattori ESG nei processi decisionali relativi agli investimenti finanziari avviene tramite l'adozione delle seguenti strategie di investimento sostenibile e responsabile:

- Screening basato su Convenzioni internazionali (Norm-based Screening), utile alla definizione dei criteri di esclusione conduct-based;
- Esclusioni product-based e conduct-based.

La Compagnia valuta l'ammissibilità degli emittenti con il supporto di un provider specializzato che realizza un'analisi delle performance ESG degli stessi sulla base di norme e standard internazionali quali la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, le Convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, il Global Compact delle Nazioni Unite e le Linee Guida OCSE destinate alle imprese multinazionali.

Questa analisi consente di monitorare e valutare i potenziali ambiti dei Rischi di sostenibilità e, in particolare:

- a. gli eventi connessi ad aspetti ESG che generano rischi legali e/o reputazionali, ad esempio in relazione alla presenza di accuse e processi che coinvolgono gli emittenti considerati, con potenziale impatto sul valore del titolo;
- b. la condotta ESG degli emittenti, verificando quanto questi ultimi siano impegnati a definire presidi (quali ad esempio business ethics e relativa supervisione, proattiva supervisione del modello di rischio e relativo collegamento alla strategia, strumenti di gestione e controllo, supervisione del board, cultura aziendale, accountability) che possano evitare o mitigare gli eventi connessi ad aspetti ESG;
- c. la capacità degli emittenti di gestire gli aspetti ESG che possono determinare vantaggi o svantaggi competitivi, ad esempio la capacità o meno di prevenire evoluzioni normative e di contesto connesse alla gestione degli aspetti ESG.

Tale analisi può condurre all'esclusione di un emittente dall'universo investibile.

Esclusioni

Nel caso di Emittenti Corporate sono previste due tipologie di esclusioni, di seguito descritte.

ESCLUSIONI CONDUCT-BASED

Sono esclusi gli investimenti in Emittenti Corporate che, nello svolgimento della loro attività principale, siano coinvolti in:

- violazione dei diritti umani e dei lavoratori;
- sfruttamento delle risorse naturali che non tenga nel dovuto conto i relativi impatti ambientali;
- utilizzo sistematico della corruzione nella gestione del business.

ESCLUSIONI PRODUCT-BASED

Sono esclusi gli investimenti in Emittenti Corporate coinvolti in:

- produzione di armi non convenzionali (armi nucleari, bombe a grappolo, mine anti-uomo, armi chimiche, armi biologiche);
- gioco d'azzardo (per oltre il 20% del fatturato);
- estrazione di carbone e generazione di energia elettrica da carbone termico (per oltre il 30% del fatturato, e che non dimostrino un posizionamento sufficientemente ambizioso in termini di transizione del business verso un'economia a basse emissioni di carbonio).

Rispetto agli Emittenti governativi, UnipolSai ritiene non sostenibile investire in titoli di Stato emessi da Paesi in cui si verificano gravi violazioni dei diritti umani o politiche predatorie nei confronti delle risorse ambientali con impatto globale.

A partire dalla rilevazione di tali ambiti ESG, il UnipolSai sta consolidando un modello che consente di valutare gli impatti negativi dei rischi di sostenibilità sul valore degli investimenti e, di conseguenza, sul rendimento dei prodotti finanziari.

6. LE POLITICHE SULL'INTEGRAZIONE DEI RISCHI DI SOSTENIBILITÀ NELLE CONSULENZE IN MATERIA DI PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVO

L'Agente, in coerenza con le indicazioni fornite dalla Compagnia, nella misura e secondo l'approccio "high-level" e "principle-based" adottato dalla Compagnia che è il soggetto che realizza i prodotti assicurativi stessi, come sopra descritto, integra i rischi di sostenibilità nella propria attività di consulenza in materia di prodotti di investimento assicurativo, secondo il processo previsto dai sistemi informatici messi a disposizione dalla Compagnia.

La consulenza in materia di assicurazione riguardo agli IBIP avviene secondo un processo che risponde alle disposizioni dettate dal legislatore europeo e nazionale e dall'Autorità di Vigilanza sulle imprese di assicurazioni e sugli intermediari (IVASS) in cui si integrano le disposizioni contenute nel Regolamento 2088.

In particolare, i rischi di sostenibilità che possono impattare sul prodotto finanziario sono espressi dalla Compagnia in modo sintetico, attraverso la valutazione dei probabili impatti dei rischi di sostenibilità sul rendimento dei prodotti finanziari, nella documentazione precontrattuale da essa predisposta e sono considerati dall'Agente, in modo integrato rispetto agli altri fattori di rischio che possono incidere sul rendimento dei prodotti, nell'attuale fase di prima applicazione della normativa, al fine di fornire una visione esaustiva di tutti i rischi potenziali ad essi riferibili.

In particolare, l'Agente fa proprio e trasmette al cliente, sia attraverso l'illustrazione del materiale informativo precontrattuale predisposto dalla Compagnia, sia nell'attività di consulenza che segue l'approccio individuato dalla Compagnia, il risultato della valutazione dei possibili impatti dei rischi di sostenibilità sul rendimento dei prodotti finanziari, nella misura in cui esso sia espresso in relazione a ciascuna opzione di investimento ad essi sottostante.

Se non si ritengono rilevanti i rischi di sostenibilità, alla luce delle indicazioni ricevute dalla Compagnia, la descrizione contenuta nell'informativa precontrattuale contiene una spiegazione chiara e concisa.

7. LA CONSIDERAZIONE DEI PRINCIPALI EFFETTI NEGATIVI DELLE DECISIONI DI INVESTIMENTO SUI FATTORI DI SOSTENIBILITÀ

Come previsto dalle proprie "Linee Guida", UnipolSai considera i principali effetti negativi delle proprie decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità (gli "Effetti Negativi"). In particolare, con riferimento agli investimenti finanziari, la Compagnia si impegna a presidiare gli Effetti Negativi attraverso un processo di dovuta diligenza volto a identificare, prevenire e mitigare tali effetti, verificando e valutando l'approccio degli emittenti ai principi di condotta responsabile.

In coerenza con le predette Linee Guida, e in relazione al perimetro di investimento ivi definito, la Compagnia identifica nel cambiamento climatico uno dei più rilevanti fattori di rischio di sostenibilità e, insieme, uno degli ambiti più significativi nei quali si possono determinare gli Effetti Negativi.

La Compagnia ha inoltre identificato alcuni ulteriori Effetti Negativi come prioritari in relazione agli emittenti corporate, quali in particolare:

- la violazione dei diritti umani e dei lavoratori;
- lo sfruttamento delle risorse naturali che non tenga nel dovuto conto i relativi impatti ambientali;
- l'utilizzo sistematico della corruzione nella gestione del business;
- la produzione di armi non convenzionali (armi nucleari, bombe a grappolo, mine anti-uomo, armi chimiche, armi biologiche);
- la pratica del gioco d'azzardo.

In relazione agli emittenti governativi, la Compagnia considera come principali Effetti Negativi le gravi violazioni dei diritti umani e le politiche predatorie nei confronti delle risorse ambientali con impatto globale.

In merito al cambiamento climatico, le Linee Guida definiscono un insieme di azioni per ridurre gli Effetti Negativi, e in particolare:

- misurazione e monitoraggio della cd. "impronta di carbonio" del perimetro di investimento definito valutazione dell'allineamento futuro agli obiettivi dell'Accordo di Parigi (Climate alignment) in ottica forward-looking, per meglio comprendere quali sono i settori e gli emittenti che determinano i principali Effetti Negativi in questo ambito e definire le ulteriori conseguenti azioni;
- definizione di esclusioni "selettive" degli emittenti corporate: riconoscendo l'impatto particolarmente nocivo dell'utilizzo del carbone come fonte termica sul clima, la Compagnia esclude a priori dai nuovi investimenti quelli in emittenti corporate che traggono il 30% e oltre dei loro ricavi dalle attività di estrazione di carbone o di generazione di energia elettrica da carbone termico, e che non dimostrino un posizionamento sufficientemente ambizioso in termini di transizione del business verso un'economia a basse emissioni di carbonio. Per misurare tale posizionamento sono utilizzati specifici indicatori e rating di tipo forward-looking forniti da agenzie di ricerca specializzate;
- esclusione degli emittenti governativi che attuano politiche predatorie nei confronti delle risorse ambientali con impatto globale.

In merito agli altri Effetti Negativi identificati, si adotta una strategia di esclusione volta ad evitare di investire in emittenti corporate ed emittenti governativi che ne sono responsabili.

8. INFORMAZIONI SULLA CONSIDERAZIONE DEI PRINCIPALI EFFETTI NEGATIVI SUI FATTORI DI SOSTENIBILITÀ NELLE ATTIVITÀ DI CONSULENZA IN MATERIA DI PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVO

La Compagnia ha pubblicato sul proprio sito web la dichiarazione relativa alle proprie politiche in materia di dovuta diligenza per quanto riguarda i principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità.

Gli Agenti collocano prodotti realizzati dalla Compagnia, in coerenza con le indicazioni fornite dalla stessa e con il supporto nei processi consulenziali dei sistemi informatici messi a disposizione dalla Compagnia medesima.

In conseguenza di questo, la fornitura delle attività di consulenza in materia di prodotti di investimento assicurativo da parte degli Agenti tiene conto della considerazione dei principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità svolta dalla Compagnia nelle sue decisioni di investimento, incluse le azioni intraprese e le azioni pianificate per evitarli o ridurli.

9. RIESAME DELLE INFORMAZIONI PUBBLICATE

La presente Politica sarà soggetta ad aggiornamento: in tal caso verrà data spiegazione chiara delle modifiche apportate.

10. PUBBLICAZIONE

Le informazioni di cui al paragrafo 6, nonché la presente Politica, sono pubblicate sul sito web dell'Agenzia ove quest'ultima ne sia dotata.

Laddove l'Agenzia non disponga di un sito web, rende disponibile le informative e la presente Politica presso i locali ove si svolge attività di intermediazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di informativa precontrattuale, tempo per tempo vigenti.

Informazioni sulla procedura reclami di UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

[Home](#) Informazioni sui Reclami

Informativa resa ai sensi del provvedimento IVASS n. 46/2016

Eventuali reclami aventi ad oggetto (i) la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, dell'effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto, ovvero (ii) un servizio assicurativo, ovvero (iii) il comportamento dell'Agente (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori), devono essere inoltrati per iscritto alla Compagnia con le seguenti modalità:

Riferimenti della Compagnia	
Scrivendo a:	UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – Reclami e Assistenza Specialistica Clienti - Via della Unione Europea n.3/B 20097 San Donato Milanese (MI)
inviando un fax al numero:	02 51815353
inviando un e-mail all'indirizzo:	reclami@unipolsai.it
compilando il modulo on line sul sito:	www.unipolsai.it

I reclami relativi al comportamento dell'Agente (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori) possono essere inoltrati anche presso l'Agenzia con le seguenti modalità:

Riferimenti dell'Intermediario	
scrivendo a:	
inviando un fax:	
inviando una e-mail all'indirizzo:	

Per poter dare seguito alla richiesta, nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome, domicilio e codice fiscale (o partita IVA) del reclamante, nonché la descrizione della lamentela.

Nel caso in cui il reclamo abbia esito insoddisfacente o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, oppure 60 giorni nel caso il reclamo riguardi il comportamento dell'Agente (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori), l'esponente potrà rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale 21 - 00187 Roma, fax 06.42.133.206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it.

I reclami indirizzati all'IVASS, anche utilizzando l'apposito modello reperibile sul sito internet dell'IVASS e della Compagnia, contengono:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato alla Società o all'Intermediario e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

È possibile presentare reclamo alla CONSOB - Via G.B. Martini, 3 - 00198 Roma - telefono 06.84771 - oppure Via Broletto, 7 - 20123 Milano - telefono 02. 724201 per questioni attinenti la trasparenza informativa del Documento contenente le Informazioni Chiave (KID), nel caso in cui il reclamo presentato alla Società abbia esito insoddisfacente o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, corredando l'esposto della documentazione relativa

al reclamo trattato dalla Società.

Si evidenzia che i reclami per l'accertamento dell'osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all'IVASS.

Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/consumer-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Si ricorda che, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

- Mediazione, interpellando, tramite un avvocato di fiducia, un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98). Il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
- Negoziazione assistita, tramite richiesta del proprio avvocato alla Società, con le modalità indicate nel Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162);
- Procedura di conciliazione paritetica, per controversie relative a sinistri R.C. Auto la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a 15.000 euro, rivolgendosi ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema, con le modalità indicate sul sito internet della Società www.unipolsai.it;
- Procedura di arbitrato ove prevista dalle Condizioni di Assicurazione;
- Perizia contrattuale ed arbitrato, ove prevista dalle Condizioni di assicurazione per le garanzie diverse dalla R.C. Auto.

Trasparenza **Finitalia**

[Home](#) Trasparenza Finitalia





Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie





ABF IN PAROLE SEMPLICI

ABF in parole semplici

[Visualizza Documento](#)